



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA

I Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dr.ssa Linda Vaccarella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 25.2.2014

DA

FALLIMENTO [REDACTED]
in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] come da delega a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in [REDACTED] sc. a presso lo studio del difensore,

[REDACTED]

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED]
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell' [REDACTED]

[REDACTED]

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Voglia il Tribunale di Latina, ogni istanza, eccezione e deduzione reietta:



- 1) In via principale, accertare e dichiarare inefficaci e, per l'effetto revocare, di sensi dell'art. 67 II L.F. in rapporto al III comma lett. a) L.F. i pagamenti descritti in premessa per un importo complessivo di € 1.157.051,65.
- 2) Per l'effetto condannare la [REDACTED] srl alla restituzione in favore del fallimento della [REDACTED] della somma di € 1.157.051,65 oltre interessi dalla domanda al saldo.
- 3) In via concorrente, dichiarare inefficace ex art.44 L.F. nei confronti della massa del [REDACTED] i pagamenti indicati sub. paragrafo 6) per un importo complessivo di € 104.387,23.
- 4) Per l'effetto condannare la [REDACTED] alla restituzione in favore del Fallimento della [REDACTED] della somma di € 104.387,23.
- 5) Il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
- 6) Vittoria di compensi di lite”.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

NEL MERITO:

- Respingere e rigettare le domande tutte svolte dall'attore nei confronti della convenuta [REDACTED] in quanto infondate in fatto ed in diritto, come ampiamente esposto ed argomentato nella narrativa del presente atto.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, da aversi qui integralmente ritrascritte precedere dalle parole “vero che”, con riserva di meglio capitolare e di indicare testi, nelle successive e più opportune fasi del presente giudizio.

Con vittoria di compensi di lite.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie.”



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il 25.2.2014 il **[REDACTED]** **Ambiente** s.p.a. conveniva innanzi a questo Tribunale la **[REDACTED]**, perché venisse dichiarata l'inefficacia *ex art. 67 2° comma L.F.* dei pagamenti per complessivi € 1.157.051,65 eseguiti nei sei mesi prima della dichiarazione di fallimento e l'inefficacia *ex art. 44 L.F.* dei pagamenti eseguiti il 19.12.2011 ed il 12.1.2012 per complessivi € 104.387,23, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Esponava l'attore che: la **Terracina Ambiente** s.p.a., costituita il 01.12.2006 per l'esercizio delle attività connesse all'igiene urbana, oltre che alla tutela dell'ambiente e del territorio, del Comune di **[REDACTED]** era stata dichiarata fallita con sentenza del 19.12.2011; dalla sua costituzione aveva svolto l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e l'attività di igiene urbana in virtù di contratto del 16.11.2007; sin dalla sua costituzione la società, non completamente capitalizzata, aveva operato con risultati negativi costringendo i soci a diverse ricapitalizzazioni, come si evince dai bilanci relativi agli esercizi 2007 e 2008; con provvedimento della Procura della Repubblica di **[REDACTED]** del 31.1.2011 l'azienda era stata sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 2479/2010 RGNR con nomina di un amministratore giudiziario nella persona di **[REDACTED]**, rimasto in carica sino al 9.1.2012; nonostante l'apparente risultato positivo, anche durante l'amministrazione giudiziaria la società aveva prodotto perdite per € 264.000,00; dall'esame della contabilità il Curatore aveva appurato che l'incapacità della società di recuperare gli squilibri finanziari e patrimoniali era dovuta al fatto che la stessa aveva sempre operato in favore del **[REDACTED]** come unico cliente con conseguente difficoltà di riscuotere negli anni i crediti maturati; le perdite accumulate, che sino al 31.12.2010 erano giunte a circa 3 milioni di euro, si erano ulteriormente aggravate, come sopra detto, durante l'amministrazione giudiziaria; la Ind.Eco. era società autorizzata dalla Regione **[REDACTED]** a gestire la discarica dei rifiuti urbani relativamente al bacino della provincia di **[REDACTED]** e la **[REDACTED]** **[REDACTED]** si era sempre avvalsa della discarica di **[REDACTED]**, gestita dalla convenuta, per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati; a causa dei continui inadempimenti della fallita, la **[REDACTED]** a decorrere dal 31.12.2010, si era rifiutata di raccogliere i rifiuti solidi urbani trasportati dalla **[REDACTED]** **Ambiente** tanto che, per sopperire alla situazione di emergenza creatasi per la cittadinanza, era stato organizzato presso la Prefettura di **[REDACTED]** un tavolo conciliativo il 4.2.11 ed un altro il 3.3.11 al quale avevano partecipato i rappresentanti delle due società; dopo il primo incontro la convenuta aveva acconsentito allo scarico dei rifiuti a condizione del saldo del dovuto entro il 1° marzo 2011 ed il



28.2.11 aveva inviato alla T. una bozza contrattuale nella quale richiedeva, come condizione per la prosecuzione del rapporto, la liquidazione mensile delle fatture trenta giorni prima “dalla data fatture fine mese” con rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta per € 600.000,00; all’incontro del 3.3.11 l’accordo si era concretizzato con l’obbligo di pagamento entro il 16 di ogni mese per lo smaltimento eseguito nei primi quindici giorni dello stesso mese ed entro il primo giorno del mese successivo per il servizio reso nei restanti quindici giorni; nei sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento la fallita aveva eseguito pagamenti per € 1.157.051,65 per i quali non sussisteva l’esenzione di cui all’art. 67, 3° comma lett. a) L.F.; i rapporti intercorsi tra le parti dimostravano che la convenuta era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui si trovava la T. al momento dei pagamenti impugnati; successivamente alla dichiarazione di fallimento erano stati inoltre eseguiti pagamenti per complessivi € 104.387,23 revocabili ai sensi dell’art. 44 L.F.

Con comparsa di costituzione depositata il 14.6.2014 si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava quanto dedotto e richiesto dall’attore sostenendo che: sino al 31.12.2000 si era interfacciata con il Comune di per la gestione del conferimento e dello stoccaggio dei rifiuti provenienti dallo stesso Comune, il cui debito nei suoi confronti era già pari ad oltre 2.100.000,00 euro; dopo il conferimento, da parte del predetto ente locale, della gestione del servizio alla , società a prevalente partecipazione pubblica, aveva richiesto il rilascio di garanzie idonee per la prosecuzione del rapporto e solo dopo aver ottenuto un diniego a tale richiesta aveva interrotto il servizio di raccolta; la Prefettura di era allora intervenuta intimando l’immediata presa in carico dei rifiuti mentre la aveva sporto denuncia querela nei suoi confronti per interruzione di pubblico servizio; nel frattempo la fallita era stata sottoposta alla misura cautelare del sequestro preventivo penale con la conseguenza che in data 01.04.11 il contratto di appalto per il servizio di smaltimento era stato sottoscritto dall’amministratore giudiziario previa autorizzazione del GIP presso il Tribunale di in esecuzione di tale contratto la fallita aveva eseguito con regolarità i pagamenti convenuti salvo lievi ritardi del tutto fisiologici; vigilava sull’esecuzione del contratto il che, all’incontro innanzi al Prefetto del 4.2.11, aveva assunto preciso impegno in tal senso. Dopo aver ricostruito i rapporti con la fallita, invocava l’esenzione di cui al 3° comma lett. a) dell’art. 67 L.F. essendo stati i pagamenti eseguiti nei termini d’uso ed in relazione alla normale attività d’impresa della fallita, evidenziava l’irrelevanza della *scientia decoctionis* (contestandone la sussistenza proprio per la tipologia di servizio, per il coinvolgimento nel rapporto *de quo* di enti e autorità pubbliche e per i dati emergenti dal bilancio di verifica) e sosteneva la non revocabilità dei pagamenti in ragione della propria natura di monopolista legale.



Sostiene la convenuta che i pagamenti impugnati rientrano nell'esenzione di cui all'art. 67, 3° comma lett. a) L.F., norma che esclude la revocabilità dei "pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso".

Come noto, trattasi di fattispecie con la quale il legislatore ha inteso tutelare la certezza dei traffici giuridici posti in essere nell'imminenza dell'apertura della procedura concorsuale anche al fine di evitare che la situazione dell'imprenditore in crisi venga aggravata dal timore di coloro che intrattengono con lui rapporti commerciali i quali, per il timore di incorrere nella futura pronuncia di inefficacia dei pagamenti ricevuti, potrebbero negargli i beni oppure i servizi indispensabili per la prosecuzione dell'attività di impresa. A ciò si aggiunga quanto indicato nella Relazione ministeriale al decreto legge n. 35/2005, nella quale è stata esplicitata anche l'intenzione di eliminare le «incertezze applicative» ed i «contrastanti giurisprudenziali» sorti nell'individuazione dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.

L'espressione utilizzata dal legislatore nell'indicare i "termini d'uso" dei pagamenti ha determinato inizialmente dei dubbi interpretativi trattandosi di un linguaggio non propriamente tecnico, vale a dire non proprio della materia contrattuale né della materia concorsuale. Ci si è chiesti in particolare se la valutazione sul rispetto dei termini d'uso debba essere riferita ai pagamenti oppure all'attività d'impresa. Nel primo caso infatti l'accertamento è volto a verificare se il pagamento sia stato eseguito nei tempi e nei modi normalmente in uso tra le parti mentre nella seconda ipotesi va verificato unicamente se il pagamento è stato funzionale all'acquisto di un bene o alla fruizione di un servizio rientrante nell'ambito della normale attività d'impresa. Ebbene, il significato da attribuire a tali parole deve necessariamente essere in linea con l'intenzione del legislatore del 2005, come sopra descritta, con la conseguenza che sono necessarie entrambe le condizioni non potendo essere revocati i pagamenti eseguiti per beni o servizi attinenti all'attività caratteristica della debitrice e secondo le modalità normalmente utilizzate dalle parti nel corso del rapporto negoziale.

Di conseguenza restano fuori dalla portata della norma sia i pagamenti connessi ad operazioni straordinarie ed eccezionali non giustificate dall'attività tipica del *solvens* sia quelli eseguiti con modalità diverse da quelle concretamente e normalmente utilizzate dalle parti nel corso del rapporto. Il tutto, come anche precisato dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, a prescindere dalle previsioni contrattuali in quanto le parole "termini d'uso" si riferiscono ad un dato fattuale più che formale, cioè alle modalità con le quali il rapporto è stato gestito ed eseguito dalle parti per tutta la sua durata.

Ciò porta inevitabilmente ad escludere la rilevanza degli usi negoziali – affermata da alcuni autori e da qualche pronuncia di merito – in essere nel settore di riferimento per i rapporti giuridici similari a



quello in esame in quanto trattasi di valutazione astratta, svincolata dalle caratteristiche del rapporto in esame.

In definitiva il termine di paragone è, da un lato, il tipo di controprestazione che viene remunerata e, dall'altro, la modalità di adempimento da parte della società decotta nel periodo sospetto (o nell'imminenza di esso) rispetto a quelle usualmente utilizzate nel corso dell'intera durata del rapporto. Tale impostazione interpretativa è tuttavia di difficile applicazione in casi come quello in esame, nei quali la durata del rapporto negoziale complessivamente considerata è di pochi mesi superiore rispetto al periodo sospetto.

Se è infatti evidente che le prestazioni remunerate dalla [redacted] con i pagamenti in esame attecchivano alla sua attività caratteristica, va considerato che, come documentalmente dimostrato dalla convenuta, sino al 31.12.2010 la controparte contrattuale della [redacted] è stato il [redacted], come da contratto sottoscritto il 7.7.2010 e prorogato, con delibera della giunta comunale del 29.12.2010, sino al 31.1.2011 al fine di consentire alla [redacted] il subentro nel servizio di smaltimento dei rifiuti (v. doc. 2 fasc. convenuta). La fallita è poi effettivamente subentrata nei rapporti con la [redacted] a partire dal 01.01.2011 anche se l'accordo tra le parti è stato formalizzato solo il successivo 01.04.2011 a causa dell'iniziale rifiuto della convenuta a consentire alla [redacted] lo scarico dei rifiuti di cui si è già detto.

Come descritto in comparsa di costituzione e risposta, dal momento del subentro della fallita al Comune sono state intavolate delle trattative, sollecitate dall'intervento del [redacted], volte a consentire alla città lo smaltimento dei rifiuti in ragione dell'emergenza scaturita dal rifiuto inizialmente opposto dalla [redacted]. All'esito di tali trattative, nel mese di febbraio 2011, l'amministratore giudiziario nominato nell'ambito del procedimento di decreto di sequestro preventivo dell'azienda della fallita (v. decreto emesso dal GIP di [redacted] ex art. 321 c.p.p. il 31.1.2011), ha ottenuto la possibilità di scaricare i rifiuti previo pagamento immediato delle fatture n. 32/11 e 37/11 emesse dalla convenuta nello stesso mese di febbraio e dunque versando, in data 4.2.2011, la complessiva somma di € 163.055,33.

Nello stesso periodo sono poi proseguite le trattative tra le due parti in ragione del fatto che per la stipula del nuovo contratto di smaltimento la [redacted] aveva richiesto il pagamento anticipato di trenta giorni rispetto all'emissione delle fatture ed rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00 e che la [redacted] non intendeva, e sicuramente non poteva, accettare tale condizione (v. istanza 10.3.11 depositata al Gip competente dall'amministratore giudiziario – doc. 11 fasc. attore). Solo in data 01.04.2011 le parti giungevano alla sottoscrizione di un accordo nel quale non veniva riconosciuta alcuna garanzia in favore della convenuta ma veniva



stabilito l'obbligo della fallita di pagare di pagare entro il 16 di ogni mese lo smaltimento relativo ai primi quindici giorni dello stesso mese ed entro il primo giorno del mese successivo lo smaltimento eseguito nella seconda quindicina, con diritto della convenuta di rifiutare la prestazione in caso di omesso versamento del corrispettivo dovuto (v. doc. 8 fasc. convenuta).

Tanto premesso e chiarito, è evidente che la valutazione dei termini d'uso sarebbe potuta avvenire, nel caso di specie, verificando la prassi precedentemente utilizzata dalla [REDACTED] con il [REDACTED] [REDACTED], e dunque facendo riferimento alle modalità di adempimento consentite dalla convenuta nel precedente rapporto negoziale, oppure, come sembra preferibile, riferendosi ai rapporti negoziali con la [REDACTED], iniziati di fatto dal 1° febbraio 2011 come sopra detto.

Ebbene, tale dato – da dimostrarsi in via documentale mediante la produzione delle fatture e dei singoli pagamenti dall'inizio del rapporto – non è stato fornito in quanto la [REDACTED] si è limitata a produrre le fatture ed i corrispondenti pagamenti relativi al periodo sospetto e cioè successivi al 30.6.2011 (v. doc. 10) mentre nulla ha allegato e documentato per i mesi precedenti. Ciò determina l'impossibilità di ricostruire il rapporto nella sua, pur limitata, durata con conseguente impossibilità di verificare quali siano state le modalità di pagamento abitualmente eseguite dalla [REDACTED] ed accettate dalla convenuta [REDACTED].

Non può quindi ritenere sussistente l'esimente invocata per mancanza di prova sulla natura di pagamenti eseguiti nei termini d'uso degli atti solutori impugnati.

Esclusa l'applicabilità dell'art. 67, 3° comma lett. a) L.F., occorre ora verificare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell'azione esercitata ai sensi dell'art. 67, 2° comma L.F.

Sussiste senza dubbio l'elemento oggettivo essendo pacifico ed incontestato il fatto che nei sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento la [REDACTED] ha eseguito in favore della convenuta i pagamenti descritti a pagina 9 dell'atto di citazione per complessivi € 1.157.051,65.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo è irrilevante quanto evidenziato dall'attore in ordine al contenuto della domanda di insinuazione al passivo depositata dalla convenuta in quanto trattasi di dichiarazioni rese dalla [REDACTED] dopo la dichiarazione di fallimento che, non essendo risalenti al periodo sospetto, non possono avere valore confessorio perché nulla dimostrano sul grado di consapevolezza esistente all'epoca dei pagamenti oggetto di causa.

Tuttavia a parere del Tribunale la sussistenza della *scientia decoctionis* in capo alla convenuta è ricavabile da molteplici elementi indiziari emersi dalle allegazioni e produzioni delle parti.

Basta partire da una considerazione piuttosto ovvia e cioè dal fatto che le due società operavano in un ambito territoriale ristretto, quello della provincia di [REDACTED] e nel medesimo settore, la gestione dei rifiuti, settore caratterizzato dalla presenza di pochi operatori all'interno del quale si può agevolmente



presumere che le informazioni sullo “stato di salute” delle società che vi operano circolassero in maniera più rapida ed agevole. Del resto sin dalla sua costituzione la fallita aveva curato per conto del Comune di [REDACTED] il trasporto dei rifiuti presso l’impianto della convenuta (circostanza allegata dall’attore – v. pag. 7 atto di citazione – e non contestata dalla [REDACTED]) e dunque i contatti tra le due società erano iniziati da molto tempo prima che la fallita assumesse la titolarità del contratto di smaltimento e raccolta. La tipologia del settore rende altresì plausibile che fosse nota la pendenza di procedimenti monitori e di una procedura esecutiva mobiliare instaurati nei confronti della [REDACTED] già negli anni 2009 e 2010 (v. doc. 14 attore).

A ciò si aggiunga la durata e la gravità della crisi finanziaria in cui ha sempre versato la [REDACTED] sin dalla sua costituzione e dunque dal 2006, evidenziata dal fallimento nell’atto di citazione. Basti considerare le criticità connesse all’omesso integrale versamento del capitale sociale al momento della costituzione della società, la chiusura in perdita di tutti i bilanci a partire dal primo (v. doc. da 3 a 6 fasc. attore), le operazioni di ricapitalizzazione poste in essere dai soci ed il costante inadempimento del suo unico cliente, il [REDACTED]

Trattasi di circostanze obiettive, verificatesi per lungo tempo, che non potevano essere ignorate dagli operatori del settore e specialmente da chi, come la convenuta, gestendo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dei centri urbani di tutta la provincia di [REDACTED], aveva interesse a raccogliere informazioni sui propri principali secondo il criterio del creditore di normale diligenza ed avvedutezza (cfr. sul punto, *ex multis* clienti, Cass. sent. n. 8827/2011, n. 20482/09).

Le considerazioni, di natura presuntiva, appena svolte, sono confermate dall’atteggiamento concreto tenuto dalla [REDACTED] nel momento in cui la fallita è subentrata al [REDACTED] quale parte del contratto di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Come già evidenziato, al momento del subentro della [REDACTED] la convenuta ha dapprima opposto un netto rifiuto allo scarico di rifiuti per poi consentirlo previo pagamento, nei primi giorni di febbraio 2011, di due fatture emesse negli stessi giorni per complessivi € 163.055,33. Per la stipula del contratto inoltre la stessa ha preteso, come sopra detto, il pagamento anticipato di trenta giorni del dovuto ed il rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta per € 600.000 (fideiussione non ottenuta ma controbilanciata, nel contratto del 01.04.2011, dall’inserimento di una clausola molto stringente sui termini di pagamento del servizio che prevedeva il saldo delle prestazioni ogni quindici giorni).

Trattasi di un comportamento che rivela molto della condizione psicologica della convenuta soprattutto se si considera che sino a quel momento la stessa non aveva frapposto alcun ostacolo alla prosecuzione del precedente rapporto contrattuale con il [REDACTED] nonostante l’elevata esposizione



debitoria raggiunta dallo stesso ente nei suoi confronti (superiore ai due milioni di euro, come evidenziato nella stessa comparsa di costituzione e risposta).

A parere del Tribunale la convenuta ha così dimostrato di essere ampiamente a conoscenza della situazione finanziaria e patrimoniale in cui versava la controllata tanto da rifiutarsi di contrarre con la stessa se non con la garanzia di ottenere in tempi certi e ragionevoli il pagamento del dovuto.

Né può condividersi quanto eccepito dalla convenuta la quale sostiene che la propria natura di monopolista legale non consentirebbe la declaratoria di inefficacia dei pagamenti in esame.

In primo luogo sussistono dubbi sulla qualifica di monopolista legale della [REDACTED] in ragione del fatto che se è vero che il decreto 25 del 31.3.2005 del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti della Regione [REDACTED] stabilisce l'obbligo per la convenuta di destinare i propri servizi ai [REDACTED] della Provincia di Latina in virtù del principio denominato "di prossimità" (doc. 2 convenuta), non è stata dimostrata l'esistenza di un obbligo normativamente stabilito in capo ai singoli Comuni di avvalersi dei suoi impianti ma solo ragioni, appunto, di opportunità legate ad evidenti economie di scala basate sulla vicinanza dell'impianto. In altre parole, il fatto che la discarica di [REDACTED] fosse l'unica presente nel territorio della provincia di Latina è una circostanza fattuale che tuttalpiù può creare una situazione di monopolio di fatto non valutabile alla stessa stregua del monopolio legale.

Per mera completezza espositiva occorre precisare che se anche vi fosse stata l'allegata situazione di monopolio va condiviso il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1232/2004 emessa a Sezioni Unite nella quale si chiarisce che *"La posizione di unico imprenditore per la vendita od erogazione di determinati beni o servizi rende ragionevole (ed anche necessaria) la perdita della libertà di scegliere l'altro contraente e di fissare le clausole negoziali, non una menomazione della comune tutela accordata in fase di attuazione del rapporto dalla disciplina generale dei contratti a prestazioni corrispettive, la cui inapplicabilità, in carenza di strumenti alternativi di protezione, comporterebbe ingiustificata disparità di trattamento. Il dubbio di legittimità dell'art. 2597 cod. civ., ove si accedesse all'interpretazione in questa sede disattesa, non sarebbe superabile alla luce dei rilievi svolti dalla Corte costituzionale con la sentenza del 27 luglio 2000 n. 379, la quale ha esaminato e ritenuto infondata, in relazione agli artt 3, 24 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 secondo comma della legge fallimentare, sollevata per pretesa arbitrarietà dell'assoggettamento a revocatoria dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, se messo a confronto con le numerose ipotesi di esonero dalla revocatoria stessa. Dando atto che la giurisprudenza di Cassazione includeva fra dette ipotesi di esonero anche il caso del monopolista legale, in aggiunta a quelli esplicitamente contemplati dal terzo comma del medesimo art. 67 (in favore dell'istituto di emissione, degli istituti di credito su pegno e di credito fondiario e delle*



altre situazioni previste da leggi speciali), la Corte costituzionale, senza prendere posizione sull'interpretazione giurisprudenziale, si è limitata a rilevare la non irragionevolezza dell'introduzione da parte del legislatore di specifiche deroghe alla revocatoria fallimentare per determinate categorie di rapporti.omissis....In conclusione, rivedendosi il precedente indirizzo, si deve affermare che non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione d'inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, in favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento posto dall'art. 2597 cod. civ.. L'applicabilità di detto art. 1461 cod. civ., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione del fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67 secondo comma della legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 cod. civ. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa.”.

Gli stessi motivi appena riportati rendono del tutto irrilevante quanto sostenuto dalla convenuta in ordine al fatto di essere stata costretta a fornire i propri servizi alla fallita a seguito dell'intervento del **D. C. [redacted]** e della presentazione di denuncia-querela nei suoi confronti da parte della stessa **T. [redacted]** per interruzione di pubblico servizio. Trattasi infatti di circostanze che, seppure hanno indotto la convenuta ad iniziare il rapporto negoziale con la fallita non hanno certamente mutato la natura privatistica del rapporto contrattuale che si è instaurato tra le parti né hanno fatto venir meno la possibilità, per la parte adempiente, di invocare gli artt. 1460 e 1461 c.c. di fronte alla condotta colpevolmente inadempiente della controparte.

In definitiva, i pagamenti eseguiti dalla **T. [redacted]** dal 4.7.11 al 2.12.11 vanno dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67, 2° comma L.F. con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.157.051,65 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Va altresì accolta la domanda di inefficacia ai sensi dell'art. 44 L.F. dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento avvenuta, lo si ricorda, con sentenza del 19.12.2011. Trattasi in particolare del versamento di € 54.294,34 eseguito lo stesso 19.12.2011 e del versamento di € 50.093,09 del 05.01.2012, sui quali la convenuta non ha svolto alcuna specifica difesa essendosi limitata a contestare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 L.F.



Ebbene, considerata l'automatica indisponibilità del patrimonio del soggetto passivo che si determina *erga omnes* con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, cioè con il suo deposito in cancelleria e non dal giorno successivo come sostenuto dalla convenuta negli scritti conclusivi, la [redacted] va condannata alla restituzione in favore della procedura anche della somma di € 104.387,23 oltre interessi dalla domanda al saldo come richiesto dall'attore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina in composizione monocratica, pronunciando nel giudizio di revocatoria fallimentare promosso dal Fallimento [redacted] nei confronti di [redacted] con atto di citazione notificato il 25.2.2014, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1. dichiara l'inefficacia *ex art. 67, 2° comma L.F.* dei pagamenti eseguiti in favore della convenuta nei sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore del fallimento della somma di € 1.157.051,65 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. dichiara l'inefficacia *ex art. 44 L.F.* dei pagamenti eseguiti in favore della convenuta dopo la dichiarazione di fallimento e per l'effetto condanna quest'ultima alla restituzione in favore del fallimento della somma di € 104.387,23 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 17.000,00 per compensi oltre accessori di legge.

Latina, 21.9.2016

Il giudice

dr.ssa Linda Vaccarella

